



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art.30 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, ex. Art. 18 L.n. 47/85)

5° Settore Urbanistica, Progettazione e controllo del Territorio

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza prot. n. 26356 del 04/10/2017 a firma del Signor **Cesareo Filippo**, nella qualità di **“Responsabile dell'Unità Organizzativa, dell'Azienda del Demanio Direzione Regionale Sicilia, Servizi Territoriali Sicilia - Palermo 1”**, che richiede la destinazione urbanistica dei terreni siti nel territorio di Sciacca, identificati in catasto al **F.M. n. 68, particelle n. 278, 280, 281, 283 e 286;**
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e la normativa regolamentare ad essi relativa;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che i terreno terreni siti nel territorio di Sciacca, identificati in catasto al **F.M. n. 68, particelle n. 278, 280, 281, 283 e 286**, ricadono, secondo le previsioni del P.C. N. 6, in **zona “E”**.

Nella zona “E” (verde Agricolo), le prescrizioni consentono, ai sensi dell'art. 18 delle Norme Tecniche d'Attuazione annesse al Piano, la costruzione di fabbricati ed impianti necessari all'esercizio dell'attività agricola. L'edilizia residenziale non può superare la densità fondiaria di mc/mq. 0.03 e non potrà avere più di due piani fuori terra, mentre il distacco tra le costruzioni non potrà essere inferiore a ml. 20.00. E' consentita la costruzione di impianti industriali esclusivamente destinati alla trasformazione e conservazione dei prodotti delle colture della zona o strettamente connesse all'attività zootecnica locale. Sono, altresì, ammessi, ai sensi dell'art. 22 della L. R. 71/78, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 31/05/94 n° 17, impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, al di fuori comunque, dei centri abitati, utilizzando un rapporto di copertura non superiore ad 1/10 dell'area di proprietà, con distacchi minimi di ml. 10.00 fra le costruzioni. L'arretramento dell'allineamento stradale deve rispettare le prescrizioni fissate dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, modificato ed integrato dal D.P.R. 26/04/93 n° 147.

I distacchi dai tracciati delle linee ferroviarie e le eventuali deroghe dovranno essere conformi al D.P.R. 11/07/80 n° 753. Per le zone costiere la distanza dei fabbricati dalla battigia non potrà essere inferiore a ml. 150,00, ai sensi della L.R. n° 15/91, ad eccezione di quelli a servizio esclusivo della nautica e della balneazione, e nella osservanza, comunque, di quanto stabilito dalla L. 08/08/1985 n° 431 e successive modiche ed integrazioni.

Si precisa che:

- Con deliberazione del Commissario ad Acta n. 16 del 20/04/2015 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e da tale data sono entrate in vigore delle misure di salvaguardia, a contenuto obbligatorio, prescritte ai sensi dell'art. 1 della L. 03/11/1952, n. 1902, modificata dalla L. 21/12/1955, n. 1357, e dalla L. 05/07/1966, n. 507, e come prorogata dall'art. 1 della L.R. 05/08/1958, n. 22, e dall'art. 112 della L.R. 26/03/2002, n. 2.




Vengono fatti salvi i nulla osta e pareri richiesti per legge nonché tutti i provvedimenti relativi alla decadenza dei vincoli dello strumento urbanistico generale, in conformità alle leggi nazionali e regionali vigenti al momento del rilascio del presente certificato.

Il presente certificato si rilascia, a richiesta dell'interessato, per tutti gli usi consentiti dalla legge, significando che la validità dello stesso è di anni uno dalla data di rilascio, salve sopravvenute modifiche agli strumenti urbanistici.

Sciacca, 16/10/2017

Il Tecnico Comunale
(Agr. Aldo Rotolo)





IL Responsabile della P.O.n. 9
(Arch. Rosolino Nicolosi)



IL DIRIGENTE Del 5° Settore Urbanistica
(Ing. Giovanni Bono)

